



**REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL
PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)**

Approvato dal Senato Accademico nella seduta n.2 del 24/04/2024

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA).

Art. 2 – Istituzione

1. È istituito il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) quale struttura operativa che assicura lo svolgimento adeguato e uniforme dei processi di assicurazione della qualità in linea con gli indirizzi normativi e le buone pratiche nazionali e internazionali per l'esercizio delle funzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario.

Art. 3 – Funzioni

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo svolge le seguenti funzioni:
 - a. promuovere la cultura e il miglioramento continuo della qualità nell'Ateneo a tutti i livelli, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di iniziative di informazione e formazione, in collaborazione con le strutture amministrative di riferimento, per il personale docente, per il personale tecnico-amministrativo e per la componente studentesca coinvolti nell'AQ della didattica, della ricerca e della terza missione;
 - b. fornire agli Organi di Governo dell'Ateneo una consulenza qualificata a supporto delle decisioni sulle tematiche dell'Assicurazione della Qualità (AQ);
 - c. organizzare e definire i processi di AQ e i documenti di supporto, proponendo metodi, strumenti e procedure per il raggiungimento degli obiettivi di assicurazione della qualità, con particolare riferimento:
 - (i) per la didattica, alle attività inerenti ai processi di progettazione, monitoraggio e autovalutazione dei corsi di studio;
 - (ii) per la ricerca e per la terza missione, alle attività inerenti ai processi di monitoraggio e autovalutazione dei dipartimenti;
 - d. sovrintendere all'implementazione e al monitoraggio delle procedure di assicurazione della qualità a livello di Ateneo, con particolare riferimento:



- (i) ai criteri per l'AQ dei corsi di studio;
- (ii) alla valutazione e al miglioramento continuo della didattica, della ricerca, della terza missione;
- e. supportare i referenti dei corsi di studio e delle strutture didattiche, di ricerca e della terza missione nei rispettivi ambiti di attività;
- f. assicurare l'interazione con l'Organismo Indipendente di Valutazione;
- g. relazionare sistematicamente agli Organi d'Ateneo sulle procedure di assicurazione della qualità di Ateneo e sulle risultanze del lavoro svolto.

Art. 4 – Composizione, nomina e durata

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo è composto da:
 - a. un Presidente, designato dal Magnifico Rettore al quale risponde direttamente del proprio operato e che contestualmente assume la carica di Delegato del Rettore per l'Assicurazione della Qualità di Ateneo;
 - b. due docenti, preferibilmente individuati tra quelli assunti a tempo indeterminato o con contratto pluriennale, designati dal Senato Accademico su proposta del Magnifico Rettore;
 - c. un coordinatore di dipartimento, designato dal Senato Accademico su proposta del Magnifico Rettore;
 - d. un rappresentante degli studenti, designato dalla Consulta degli Studenti.
2. I componenti del PQA, ad eccezione del rappresentante degli studenti, devono possedere almeno le competenze tecniche di base in materia di valutazione, accreditamento e qualità atte ad attuare i previsti processi di assicurazione della Qualità (AQ) della didattica, della ricerca e della terza missione a livello di Ateneo, di Dipartimenti e di Corsi di Studio.
3. I componenti del Presidio della Qualità di Ateneo sono nominati con Decreto Rettorale, restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per un massimo di due ulteriori mandati.
4. Nel caso si renda necessario procedere con urgenza alla sostituzione di componenti docenti, il Magnifico Rettore procede con proprio decreto d'urgenza da sottoporre a ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile. Nel caso si renda necessario procedere alla sostituzione di componenti studenti la nuova designazione viene effettuata nella prima seduta utile della Consulta degli Studenti. I componenti che subentrano restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Presidio.

Art. 5 – Presidente



1. Il Presidente:

- a. può designare un Vicepresidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza;
- b. rappresenta il Presidio nei rapporti con gli Organi di Governo dell'Università e con l'esterno;
- c. convoca le riunioni, le presiede e cura l'esecuzione delle decisioni prese;
- d. coordina le attività e sottoscrive tutti gli atti di competenza;
- e. relaziona periodicamente al Rettore sulle attività svolte, informando tempestivamente circa le questioni che richiedono l'intervento degli Organi di Governo dell'Ateneo;
- f. interviene periodicamente nelle sedute del Senato Accademico per relazionare in merito all'avanzamento delle attività connesse all'Assicurazione della Qualità.

Art. 6 – Incompatibilità, decadenza, revoca, dimissioni

1. Sono incompatibili con l'incarico di Presidente e di Componente del PQA le seguenti figure istituzionali:
 - a. Rettore;
 - b. Direttore Generale;
 - c. Direttori di Dipartimento, Direttori di Corsi di Studio, Direttori di Scuole e di Corsi di Dottorato, Direttori dei centri di ricerca e di didattica, Direttori di Scuole di Specializzazione, Direttori di Master e di Corsi di Alta Formazione;
 - d. Componenti del Senato Accademico, del Consiglio dell'Università, dell'Organismo Indipendente di Valutazione e delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.
2. I componenti del PQA decadono se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, oppure qualora intervengano le situazioni di incompatibilità di cui al comma 1.
3. Le dimissioni del Presidio o di singoli componenti devono essere presentate al Rettore.

Art. 7 – Organizzazione e funzionamento

1. Il PQA deve riunirsi almeno quattro volte l'anno.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del PQA e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Tuttavia il Presidente può, per impellenti motivi, convocare il PQA con un preavviso inferiore rispetto al termine precedentemente indicato.
3. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.



4. Le sedute del PQA non sono pubbliche. Il Presidente, per la discussione di argomenti di particolare interesse, può invitare i docenti referenti per didattica, ricerca e terza missione; può inoltre chiedere la presenza e l'intervento di figure esterne con competenze specifiche rispetto all'argomento trattato.
5. Partecipa alle riunioni il personale tecnico/amministrativo di supporto, secondo le indicazioni del Presidente.
6. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo nelle pagine a esso dedicate. Gli estratti di verbale sono inviati alle strutture, accademiche e amministrative, e agli Organi di Governo secondo competenza.
7. Nello svolgimento delle proprie funzioni il PQA è coadiuvato dagli uffici preposti per l'attuazione delle politiche di qualità delle aree competenti per didattica, ricerca e terza missione.
8. Il PQA gode di piena autonomia operativa. A tal fine l'Ateneo garantisce, attraverso la presenza di un Responsabile Amministrativo di livello adeguato, il necessario supporto tecnico, amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e a tutte le informazioni necessarie, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 8 – Modifiche del Regolamento

1. Modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dagli Organi Accademici e su iniziativa del PQA (a maggioranza assoluta dei componenti il Presidio). Le proposte devono essere approvate dal Senato Accademico.

Art. 9 – Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento deve essere approvato dal Senato Accademico.
2. Il Regolamento del PQA entra in vigore dalla data del relativo Decreto Rettorale di emanazione.

Art. 10- Norme Transitorie

In merito alle incompatibilità previste alla lettera c, comma 1, dell'art. 6 del presente regolamento, limitatamente al primo mandato del costituendo PQA, in attesa che in seguito alla applicazione della recente normativa nonché della conversione in legge del DD 80/2024 si costituisca un corpo docente stabile numericamente significativo, le incompatibilità previste per i Direttori di Dipartimento non si applicano.